SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

INDICE

Art. 1 Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 2 Incarichi Dirigenziali: tipologie, modalità di conferimento e durata

Art. 3 Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 4 Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Art. 5 Contratto individuale di incarico

Art. 6 Integrazione del contratto individuale di incarico per i neoassunti

Art. 7 Affidamento di diverso incarico a seguito di ristrutturazione aziendale

Art. 8 Disciplina delle Sostituzioni

Art. 9 Responsabilità della Dirigenza

Art. 10 Norme di garanzia in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 11 Norme finali

Art. 1

Criteri e principi generali che informano il sistema degli incarichi dirigenziali

1. Obbligatorietà del conferimento a tutti i Dirigenti di un incarico

Ad ogni Dirigente sanitario in servizio alle dipendenze dell'Azienda deve essere obbligatoriamente conferito un incarico dirigenziale tra quelli previsti dall'articolo 22 CCNL Area Sanità 2019-2021. Questo obbligo è coerente con la gestione per obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati, i quali costituiscono principi regolatori del rapporto di lavoro ai sensi della Legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. È obbligo dell'Azienda conferire ai Dirigenti neoassunti, al superamento del periodo di prova, un incarico professionale iniziale di cui all'articolo 22, comma 1, paragrafo II lettera d) CCNL Area Sanità 2019-2021. Al superamento dei cinque anni di anzianità professionale, previa valutazione positiva del Collegio Tecnico, è obbligo dell'Azienda conferire un incarico dirigenziale, diverso dall'incarico professionale iniziale, tra quelli previsti dall'articolo 22, comma 1, CCNL Area Sanità 2019-2021.

2. Sottoscrizione del contratto individuale di incarico

La sottoscrizione del contratto individuale di incarico, che integra e specifica il contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Dirigente al momento dell'assunzione, costituisce adempimento obbligatorio per il perfezionamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale contratto, esplicitamente convenuto e accettato dal Dirigente incaricato, definisce in modo formale i contenuti essenziali dell'incarico stesso, quali:

- tipologia di incarico, tra quelli espressamente previsti dall'art. 22, comma 1, del CCNL Area Sanità 2019-2021;
- durata dell'incarico;
- obiettivi conferiti in ragione dell'incarico, ben distinti dagli obiettivi prestazionali attribuiti ogni anno in sede di budget;
- trattamento economico, con l'indicazione di dettaglio degli importi corrispondenti a ogni singola voce retributiva

Il mancato affidamento dell'incarico, data l'obbligatorietà di cui all'art. 22, comma 1, par. II, lett. c) e art. 22, comma 1, par. II, lett. d) e data la necessità di garantire l'applicazione del dettato contrattuale, non è ostativo al riconoscimento ed alla erogazione del valore economico previsto dall'art. 69, commi 3 e 6, del CCNL Area Sanità 2019-2021 (retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile), in considerazione che l'inosservanza contrattuale risiede in capo all'Azienda e non al Dirigente.

Qualora un Dirigente si rifiuti di sottoscrivere il contratto di incarico, lo stesso viene collocato nella tipologia degli incarichi professionali iniziali ed allo stesso competono i valori della posizione complessiva di cui all'art. 69, commi 3 e 6. Stante l'obbligo del conferimento di un incarico, l'Azienda, fatte salvo ulteriori determinazioni, conferirà tale incarico iniziale di cui all'art. 22 comma 1, par. II, lett. d) con propria deliberazione nella quale va riportato il rifiuto alla sottoscrizione.

I vincoli del 5% e del 10% di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL Area Sanità 2019-2021 relativi al conferimento di incarichi di altissima professionalità devono essere applicati tenendo conto, in primis, delle proporzioni numeriche esistenti tra i vari profili professionali (Medici e Sanitari) che compongono la Dirigenza dell'Area Sanità e poi distribuiti tra le varie UO/Servizi dei suddetti profili

professionali, proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario all'attività del servizio, tenuto conto della loro complessità. Le suddette percentuali vanno determinate sul numero totale degli incarichi di natura professionale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera b) e c) del CCNL Area Sanità 2019-2021 complessivamente conferibili a livello aziendale per ciascuno profilo professionale (Medici e Sanitari).

Art. 2

Incarichi dirigenziali: tipologie, modalità di conferimento e durata

Le tipologie di incarichi conferibili ai Dirigenti dell'Area Medica e Sanitaria, secondo le previsioni degli artt. 22 e ss. CCNL Area Sanità 2019-2021, sono di tipo prevalentemente gestionale e prevalentemente professionale ai sensi dell'art. 21, comma 2:

I. INCARICHI GESTIONALI

1) direzione di Dipartimento
2) direzione di Struttura Complessa
3) direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale;
4) direzione di Struttura Semplice.

II. INCARICHI PROFESSIONALI

1) incarichi professionali di altissima professionalità;
2) incarichi professionali di alta specializzazione;
3) incarichi professionali, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
4) incarichi professionali iniziali.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, a tutti i Dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova deve essere conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali iniziali, mentre per i Dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, a parziale modifica dell'art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL Area Sanità 2016-2018 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei Dirigenti), il procedimento di valutazione deve essere avviato almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi, ai sensi della medesima disposizione, immediatamente dopo tale maturazione. Entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta predetta verifica e valutazione, ferma restando la necessità di valutazione positiva, deve essere conferito, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo Dirigente, una delle seguenti tipologie di incarico:

- senza attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure): l'incarico di cui al paragrafo II, lett. c);

- con l'attivazione della procedura di cui al comma 9 dell'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di Struttura Complessa - Criteri e procedure): un incarico, diverso dall'incarico professionale iniziale e dall'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) e b), cui possono partecipare anche i Dirigenti già titolari di un incarico di cui al precedente alinea.

A norma dell'art. 22 del CCNL Area Sanità 2019-2021, la definizione della tipologia degli incarichi di cui al par. II è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali

discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie di incarico.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del CCNL Area Sanità 2019-2021, nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente relativa all'incarico da conferire, presso:

- Aziende od Enti del SSN;
- altre amministrazioni di comparti diversi;
- Ospedali privati accreditati;
- Ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro, fatto salvo il mantenimento della titolarità della Struttura Complessa da parte del Direttore di Dipartimento.

Tutti gli incarichi indicati dall'art. 22 CCNL Area Sanità 2019-2021 sono conferiti dal Direttore Generale secondo le indicazioni prescritte dall'art. 23 CCNL Area Sanità 2019-2021.

I. INCARICHI GESTIONALI

1. Incarico di Direzione di Dipartimento

L'incarico di Direttore di Dipartimento, che si configura come macrostruttura, è conferito con le procedure previste dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e tenuto conto di quanto previsto dalla DGRC 1364/2001, dalla L.R. 10/2002, dalla L.R. 24/2006 e dalla L.R. 16/2008, così come richiamati nel DCA n. 67/2011 e dal DCA n. 18/2013, fra i Dirigenti con incarico di direzione delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento stesso nell'ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento resta titolare della Struttura Complessa cui è preposto.

L'incarico di Direttore del Dipartimento viene conferito con atto deliberativo del Direttore Generale, con stipula di specifico contratto triennale rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.

Il Direttore di Dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di Direttore di Dipartimento, può delegare talune funzioni di Direttore di Struttura Complessa solo ad un altro Dirigente della medesima Struttura Complessa, previo consenso dello stesso.

2. Incarico di Direzione di Struttura Complessa

Gli incarichi di Struttura Complessa sono conferiti, ai sensi dell'art 24 CCNL Area Sanità 2019-2021, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, ai Dirigenti con atto scritto e motivato, previo espletamento delle procedure previste dal DPR 484/97, dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i., dal DCA n. 18/2013, dalla L.R. 32/1994 e s.m.i. (L.R. 6/2016) e dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 49/2017, Legge n. 118 del 5 agosto 2022 art. 20, nonché da quanto previsto dall'art. 15, co. 7 bis, comma a) del D. Lgs. n. 502/92 così come novellato dalla lett. d) del comma 1) dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 189/2012 e dalla Legge n. 118 del 05/08/2022 art. 20 e s.m.i.

L'incarico di direzione di Struttura Complessa di cui all'art. 24 del CCNL Area Sanità 2019-2021 è caratterizzato dall'attribuzione di responsabilità di budget, di gestione delle risorse umane, strumentali, tecniche finanziarie. Il Direttore assicura la direzione e l'organizzazione dell'attività della Struttura Complessa nel rispetto della programmazione e delle direttive/indirizzi regionali e aziendali e degli obiettivi definiti dalla Direzione Generale per la medesima Struttura e nell'ambito del Dipartimento di appartenenza della stessa. L'incarico di direzione di Struttura Complessa è conferito dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15- ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 24 del succitato CCNL Area Sanità 2019-2021. Gli incarichi di direzione di Struttura Complessa hanno durata da cinque a sette anni. La durata può essere inferiore solo nei casi venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL Area Sanità 2016-2018, per venir meno dei requisiti o con il conseguimento dei limiti di età per il collocamento a riposo dell'interessato. La revoca avviene tramite atto scritto e motivato. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall'art. 62, comma 2, del CCNL 2016-2018 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio Tecnico). Qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di Struttura Complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 32, lett. e) (Confronto aziendale), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 71, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia).
Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità 2016-2018 (Organismi per verifica e la valutazione delle attività professionali e dei risultati dei Dirigenti).

3. Incarico di Responsabile di Struttura Semplice a valenza dipartimentale

L'incarico di direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale è articolazione interna del Dipartimento ed include, necessariamente ed in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 23, comma 10, lett. b) del CCNL Area Sanità 2019-2021 il predetto incarico è conferibile dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentiti i Direttori delle Strutture Complesse di afferenza al Dipartimento, ai Dirigenti selezionati in via prioritaria all'interno delle aree del Dipartimento di competenza, valutando selettivamente l'esperienza professionale maturata all'interno del Dipartimento stesso.
Il Direttore di Dipartimento, sentiti i Direttori delle Strutture Complesse di afferenza al Dipartimento, sottopone al Direttore Generale la proposta per il conferimento dell'incarico conseguente all'avviso di selezione interna, cui ha partecipato il personale a tempo indeterminato che abbia maturato almeno 5 anni di servizio e che abbia superato la verifica del Collegio Tecnico.
Il Dirigente da incaricare sarà selezionato, sentiti i Direttori delle S.C. di afferenza al Dipartimento, da parte del Direttore del Dipartimento che, ai sensi dell'art. 23, comma 11, del CCNL Area Sanità 2019-2021, effettuerà valutazione comparata complessiva dei curricula formativi e professionali, secondo i criteri di cui all'allegata tabella (cfr. DGRC n. 329/2024).

4. Incarico di Responsabile di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa

Ai fini dell'espletamento della funzione, l'incarico di direzione di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa comporta, necessariamente ed in via prevalente, la responsabilità di gestione risorse delle umane e strumentali, ferma l'attribuzione delle stesse alla Direzione della Struttura Complessa di afferenza.
Ai sensi dell'art. 23, comma 10, lett. a) del CCNL 2019-2021 il predetto incarico è conferibile dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa di afferenza al Dirigente selezionato all'esito di avviso di selezione interna, cui partecipa il personale dipendente a tempo indeterminato, incardinato nella Struttura di riferimento, che abbia maturato almeno 5 anni di servizio e che abbia superato la verifica del Collegio Tecnico.
Il Dirigente da incaricare sarà selezionato dal Direttore della Struttura Complessa di afferenza che, ai sensi dell'art. 23, comma 11, del CCNL Area Sanità 2019-2021, effettuerà una valutazione comparata complessiva dei curricula formativi e professionali, tenendo conto:
a) delle valutazioni del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei Dirigenti);
b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo Dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
e) del criterio della rotazione ove applicabile.

II. INCARICHI PROFESSIONALI

1. Incarico professionale di altissima professionalità

Gli incarichi professionali di cui all'art. 22, comma 1, par. II, lett. a) del CCNL Area Sanità 2019-2021 sono un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. Gli incarichi di questa tipologia, in relazione all'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in:

A) Incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale:

si tratta di un incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una Struttura, è dotato di una elevata autonomia professionale e rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero Dipartimento, all'interno di ambiti specialistici.
Il numero di tali posizioni dirigenziali istituibili dall'Azienda non può superare, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL Area Sanità 2019-2021, il 5% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par. II, lett. b) e c) conferiti complessivamente a livello aziendale.

Gli incarichi di altissima professionalità dipartimentale sono conferibili ai Dirigenti che appartengono al Dipartimento al quale afferisce l'incarico che si intende affidare, secondo le indicazioni di cui all'art. 23, comma 10, del CCNL Area Sanità 2019-2021, dunque dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle Strutture Complesse di afferenza al Dipartimento, secondo i criteri di cui all'allegata tabella. Detti incarichi sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

B) Incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di Struttura Complessa ovvero di Struttura Semplice anche a valenza dipartimentale:

si tratta di incarico collocato all'interno di una Struttura, dotato di autonomia professionale che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'attività svolta nella suddetta Struttura o di Strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari.
Il numero di tali posizioni dirigenziali istituibili dall'Azienda non può superare, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL Area Sanità 2019-2021, il 10% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1 par. II lett. b) e c) conferiti complessivamente a livello aziendale.
Le percentuali complessive aziendali di cui alle lettere A) e B) sono distribuite tre le varie Unità Operative proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario alle attività di servizio tenuto conto della loro complessità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, CCNL Area Sanità 2019-2021.
Gli incarichi di altissima professionalità interni alle Strutture Complesse o Semplici anche a valenza dipartimentali sono conferibili ai Dirigenti che appartengono alla Struttura medesima alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare. Ai sensi dell'art. 23, comma 10, del CCNL Area Sanità 2019-2021 sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza, secondo i criteri di cui all'allegata tabella. Detti incarichi sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

2. Incarico professionale di alta specializzazione

Gli incarichi professionali di alta specializzazione di cui all'art. 22, comma 1, par. II lett .b) del CCNL Area Sanità 2019-2021 sono un'articolazione funzionale che, nell'ambito di una Struttura Complessa o Semplice anche a valenza dipartimentale, assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla Struttura organizzativa di riferimento e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della Struttura di appartenenza. L'incarico è caratterizzato da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici.
Gli incarichi di alta specializzazione interni alle Strutture Complesse o alle Strutture Semplici anche a valenza dipartimentali sono conferibili ai Dirigenti che appartengono alla Struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare e sono conferiti, ai sensi dell'art. 23, comma 10, del CCNL Area Sanità 2019-2021, dal Direttore Generale su proposta del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza, secondo i criteri di cui all'allegata tabella. Detto incarico è conferibile ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.
Al fine di garantire una progressione economica correlata all'esperienza professionale acquisita negli anni, i Dirigenti con almeno 15 anni di anzianità saranno destinatari di un incarico di Alta

Specializzazione con le ordinarie procedure di cui all'art. 23, comma 9, CCNL Area Sanità 2019-2021.

3. Incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

Per incarico di natura professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo di cui all'art. 22, comma 1, par. II, lett. c) si intende una tipologia di incarico che prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche.
Gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo interni alle Strutture Complesse o alle Strutture Semplici anche a valenza dipartimentale sono conferiti ai Dirigenti che appartengono alla Struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare e sono conferiti, ai sensi dell'art. 23, comma 10, del CCNL Area Sanità 2019-2021, dal Direttore Generale su proposta del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza. Detti incarichi sono conferiti ai Dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico, senza attivazione della procedura di cui all'art. 23, comma 9, CCNL Area Sanità 2019-2021.

4. Incarico professionale iniziale

L'incarico professionale iniziale, precedentemente denominato incarico professionale di base, ai sensi dell'art. 22, comma 1, par. II, lettera d) del CCNL Area Sanità 2019-2021, è conferito ai Dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova; trattasi di incarichi che hanno precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal Responsabile della Struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i come disciplinati altresì dall'art. 59, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio Tecnico) e dall'art. 58, comma 4, del CCNL 2016-2018 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione).
Gli incarichi iniziali sono conferiti ai Dirigenti con meno di cinque anni di servizio che abbiano superato il periodo di prova e che appartengano alla Struttura alla quale afferisce l'incarico che si intende affidare; sono conferiti, ai sensi dell'art. 23, comma 10, del CCNL 2019-2021, dal Direttore Generale su proposta del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza in modo che gli stessi abbiano precisi ambiti di autonomia. Decorso favorevolmente periodo di prova, il Dirigente sottoscriverà, entro e non oltre 30 giorni dal superamento del periodo di prova, un contratto individuale d'incarico, contenente le specificazioni riguardanti l'incarico professionale che l'Azienda intende affidare, integrativo di quello costitutivo di rapporto di lavoro stipulato all'atto dell'assunzione.

Relativamente alla **durata**, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del CCNL Area Sanità 2019-2021 e dell'art. 24, comma 3, del CCNL Area Sanità 2019-2021, gli incarichi gestionali sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata

può essere inferiore nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ossia per inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione del Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nonché per effetto della valutazione negativa ai sensi degli art. 61 del CCNL Area Sanità 2016-2018 o per il venir meno dei requisiti. La durata può essere altresì inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato. Gli incarichi gestionali di che trattasi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL Area Sanità 2016-2018.

Qualora l'Azienda o Ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) del CCNL Area Sanità 2019-2021, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e al rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021.

Art. 3

Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego, di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa, relativamente al conferimento degli incarichi, sui principi di trasparenza, pubblicità, autonomia, responsabilità, misurazione, valutazione e di valorizzazione del merito è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Al fine di assicurare i necessari presupposti di trasparenza e di equa ed oggettiva valutazione delle competenze dei Dirigenti candidati all'incarico, per gli incarichi diversi da quelli di Struttura Complessa ossia:

-gli incarichi di cui all'art. 22, comma 1, par. I lett. b) e c), vale a dire gli incarichi di responsabilità di Struttura Semplice a valenza dipartimentale e di responsabilità di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa

-gli incarichi di cui all'art. 22, comma 1, par. II lett. a1), a2) e b) vale a dire gli incarichi di altissima professionalità e di alta specializzazione

l'Azienda attiva la procedura di cui all'art. 23, comma 9, del CCNL Area Sanità 2019-2021 e, dunque, predispone, a seconda della tipologia di incarico da affidare, un **avviso di selezione interna** nell'ambito del Dipartimento/UOC/UOSD interessata al quale deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito internet aziendale, sez. Bandi di Concorso.

Si precisa che per gli incarichi di cui all'art. 22, comma 1, par. II lett. c) e d) non è prevista l'attivazione di alcuna procedura ed è rimessa ai soggetti di cui all'art. 23, comma 10, lett. c) l'obbligo di proporre l'incarico ad ogni Dirigente.

Art. 4

Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Criteri da adottare per il conferimento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL Area Sanità 2019-2021 l'Azienda definisce, nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. e) del CCNL Area Sanità 2019-2021 con proprio atto i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
I criteri che devono essere adottati dai soggetti di cui all'articolo 23, comma 10, CCNL Area Sanità 2019-2021 ai fini della valutazione comparata delle candidature individuano quale utile riferimento i punteggi attribuiti secondo la tabella allegata al presente regolamento (**Allegato A**), in modo che l'esito della valutazione sia costituito da un punteggio che consenta di rendere la valutazione stessa e la conseguente proposta trasparente e oggettiva.
Quando gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 11, CCNL Area Sanità 2019-2021 risultano da comprovata documentazione di terzi ovvero da autocertificazione, l'Azienda si riserva ogni utile verifica.
Sulla base delle risultanze della valutazione dei titoli curriculari viene stilata una graduatoria di merito dai Responsabili deputati alla proposta motivata ai fini dell'affidamento dell'incarico.
La valutazione comparata ha luogo solo ove vi sia più di un candidato all'incarico da conferire.

2. Obblighi di trasparenza nel conferimento dell'incarico

L'Azienda ha l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di Dipartimento e di Strutture Semplici e Complesse ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.
La proposta del candidato selezionato, scelto tra gli idonei, ed il conferimento dell'incarico risultano da atti scritti, debitamente motivati in ragione dei criteri di selezione prefissati. L'Azienda è obbligata a pubblicare sul sito aziendale i curricula dei candidati in relazione agli avvisi per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa.

3. Valutazione curriculare e proposta di affidamento degli incarichi

La valutazione curriculare e la proposta di incarico verrà effettuata dai soggetti di cui all'art. 23, comma 10, del CCNL Area Sanità 2019-2021.

Art. 5

Contratto individuale di incarico

1. Finalità e contenuti del contratto individuale

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente, alla scadenza del termine non si può procedere al

conferimento dell'incarico. Qualsiasi modifica anche di uno solo dei contenuti nel contratto individuale di incarico che si renda necessaria in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o dei processi produttivi deve essere comunicata in forma scritta al Dirigente interessato, con l'invito ad esprimere formalmente il proprio esplicito assenso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza di sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento previsto dall'art. 23, comma 13, del CCNL area Sanità 2019-2021.
Dunque, il contratto individuale di incarico, con cui si perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale, deve indicare:

- ✓ la Struttura aziendale di riferimento;
- ✓ la tipologia dell'incarico conferito e la sua durata;
- ✓ la sede di lavoro, quale luogo fisico di espletamento della prestazione;
- ✓ la descrizione delle attività e dei compiti nei quali si sostanziano gli obiettivi connessi con l'incarico conferito e le eventuali risorse assegnate;
- ✓ il budget di riferimento (ove previsto);
- ✓ l'articolazione del trattamento economico complessivo come da art. 60 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

2. Termini per l'adozione della delibera di conferimento dell'incarico e per la sottoscrizione del contratto individuale

La delibera che individua il soggetto selezionato deve essere assunta entro il termine di 15 giorni dalla formulazione della proposta. Il relativo contratto è sottoscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla deliberazione, salvo diversa proroga stabilita dalle parti. Il mancato rispetto di tale termine comporta responsabilità dirigenziale. Trascorso inutilmente tale termine, la mancata sottoscrizione da parte del Dirigente deve essere interpretata come esplicita rinuncia all'incarico stesso.
La mancanza del contratto non può essere motivo ostativo nel riconoscimento del valore economico correlato alla graduazione delle funzioni essendo questa una mancanza dell'Azienda e non del Dirigente. Non è consentito di assegnare più di un incarico ad ogni Dirigente salvo ove previsto per legge (es. Direttori di Dipartimento, sostituzioni, ove previsto, per assenza/impedimento o cessazione del rapporto di lavoro).

3. Modifica dei contenuti del contratto individuale di incarico

Qualsiasi modifica anche di uno solo dei contenuti nel contratto individuale di incarico che si renda necessaria in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o dei processi produttivi deve essere comunicata in forma scritta al Dirigente interessato, con l'invito ad esprimere formalmente il proprio esplicito assenso entro il termine massimo di 30 giorni. In assenza di sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il trattamento previsto dall'art. 23, comma 13, CCNL Area Sanità 2019-2021.

Art. 6
Integrazione del contratto individuale di incarico per i neoassunti

Ai Dirigenti di nuova assunzione vengono assegnati precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza progressivamente ampliati, (ai sensi dell'art. 22, comma 1, parte II lett. d) CCNL del 23/01/2024).

Decorso favorevolmente periodo di prova, il Dirigente sottoscriverà, entro e non oltre 30 giorni dal superamento del periodo di prova, un contratto individuale d'incarico, contenente le specificazioni riguardanti l'incarico professionale che l'Azienda intende affidare secondo le procedure prima descritte, integrativo di quello costitutivo di rapporto di lavoro stipulato all'atto dell'assunzione.
Il contratto costitutivo di rapporto di lavoro può anche includere, ab origine, il conferimento dell'incarico professionale, allorché, tuttavia, condizioni la decorrenza degli effetti giuridico-economici al superamento dell'eventuale periodo di prova.

Art. 7
Affidamento di diverso incarico a seguito di ristrutturazione aziendale

La materia è disciplinata dal Decreto Commissario ad acta per il Piano di Rientro in Sanità n. 67 del 30/09/2011 e s.m.i. a cui si rimanda per l'applicazione.

Art. 8
Disciplina delle Sostituzioni

Ai sensi dell'art. 25 CCNL Area Sanità 2019-2021 in caso di:

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo del Direttore di Dipartimento

la sua sostituzione può essere affidata, compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'Azienda o Ente, ad altro Dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al Dirigente sostituto anche per i primi due mesi è riconosciuta l'indennità di cui al comma 5. Il Direttore di Dipartimento, inoltre, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni, può delegare talune funzioni di Direttore di Struttura Complessa solo ad un altro Dirigente della medesima Struttura Complessa previo consenso dello stesso. Allorquando l'assenza del Direttore di Dipartimento sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato, la sostituzione è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, nei confronti di altro Direttore di Struttura Complessa del Dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte del Dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa, di Strutture Semplici a valenza dipartimentale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di Struttura Semplice

la sostituzione può essere affidata, compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'Azienda o Ente, ad altro Dirigente della medesima Struttura che sia individuato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal Direttore in considerazione dei seguenti criteri:
a) titolarità di uno degli incarichi di cui all'art. 22 ad esclusione di quelli iniziali con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) titolarità in via preferenziale di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolarità di incarico di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione.

Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al Dirigente sostituto è riconosciuta l'indennità di cui all'art. 25, comma 5, CCNL Area Sanità 2019-2021 anche per i primi due mesi.
Ove l'assenza del Dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato, la sostituzione è disposta per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR n. 484/1997 e s.m.i., mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi di cui alle precitate lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai Dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa Struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa Struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza. La durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun Dirigente sostituto, può durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo Dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
Ove invece l'assenza del Dirigente con incarico di direzione di Strutture Semplici a valenza dipartimentale sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato la sostituzione è disposta per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi di cui alle precitate lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai Dirigenti interessati, secondo i criteri di cui all'allegata tabella, prioritariamente all'interno alla stessa Struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa Struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
Nei casi di sostituzione precedentemente descritti, al Dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del Dirigente sostituito.
Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Sanitaria.

Art. 9
Responsabilità della Dirigenza

Fermo restando la responsabilità disciplinare di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dai CC.CC.NN.LL., il Dirigente:

- in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni attribuite, è responsabile del corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti del risultato, anche se richiedente un impegno superiore a quello contrattualmente stabilito nei limiti della previsione di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3, del CCNL Area Sanità 2019-2021;
- se titolare di incarico di direzione di Struttura Complessa o di Struttura Semplice, è responsabile del risultato dell'attività svolta dalla Struttura alla quale è preposto, della realizzazione degli obiettivi e dei progetti allo stesso affidati, relativi ai programmi

dell'Azienda, compatibilmente con le risorse disponibili e attribuite, di cui deve garantire efficace ed efficiente gestione.

Art. 10
Norme di garanzia in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Per le specificità di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021 richiamate all'art 4 del presente accordo, e nei limiti temporali indicati dal medesimo articolo, gli incarichi di sostituzione così come indicato con atto scritto e motivato dal responsabile della Struttura, sono affidati dal Direttore Generale o suo delegato.
2. Tutti gli incarichi non rientrati nelle fattispecie di cui al punto 1, devono essere affidati attraverso l'obbligatorietà di un atto pubblico scritto e motivato derivante dalla valutazione curriculare, ove previsto, dei singoli, secondo procedure e criteri definiti agli art. 3 e 4 del presente regolamento, che siano desumibili in modo chiaro ed intellegibile dallo schema di tabella allegata, in aderenza al criterio dell'imparzialità.
3. Gli incarichi conferiti da soggetti diversi dal Direttore Generale, fermo restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale, sono nulli.
4. Parimenti è nullo, ad ogni effetto, l'affidamento o l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure di cui al presente regolamento concordato con le OO.SS. aziendali.
5. Fermo il perfezionamento del conferimento dell'incarico, decorrente dalla data di esecutività dell'atto deliberativo con il quale è stato affidato l'incarico stesso, gli effetti, tanto giuridici quanto economici, del medesimo sono da intendersi operanti, ex tunc, dalla medesima deliberazione, e la relativa sottoscrizione del contrato individuale deve intervenire nei tempi previsti dall'art 5 del presente regolamento.
6. Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento l'incarico decorre all'esito del superamento del periodo di prova.
7. Per la sostituzione di un Direttore di Dipartimento, Struttura Complessa o di direzione di Struttura Semplice Dipartimentale per congedi, ferie etc., il Direttore/Responsabile della Struttura stessa, avvalendosi dei criteri di cui all'art. 25 del CCNL 23/01/2024, entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà indicare il relativo sostituto.
8. Per la sostituzione di un Direttore di Dipartimento per cessazione del rapporto di lavoro del titolare, la sostituzione avviene mediante valutazione comparata dei curricula, secondo le procedure previste per l'affidamento degli incarichi dirigenziali. Entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, devono concludersi le procedure e la nomina del nuovo Capo Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Per la sostituzione del Direttore di Struttura Complessa per cessazione del rapporto di lavoro del titolare, la sostituzione avviene attraverso la valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei Dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 484/1997. La valutazione curriculare per le sostituzioni di Strutture Complesse viene effettuata dal Direttore del Dipartimento e da un Direttore di Struttura Complessa del Dipartimento stesso, afferente all'area e disciplina di appartenenza del valutato o in mancanza in discipline equipollenti o affini, con il supporto di personale amministrativo che fungerà da verbalizzante. Nel caso la Struttura afferisca ad un'area di coordinamento (ex dipartimenti

funzionali) il Direttore del Dipartimento viene sostituito dal Direttore Sanitario aziendale. Tali procedure devono concludersi entro 60 giorni dall'evento ossia dal giorno di cessazione del rapporto di lavoro. L'incarico di sostituto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, seconda alinea del CCNL 23/01/2024, può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Qualora le procedure di reclutamento del personale si prolunghino oltre i suddetti periodi, l'Azienda, prima che scadano i mesi prima descritti, provvede ad indire un nuovo avviso pubblico di selezione, nel rispetto del criterio della rotazione, ove applicabile. In ogni caso, tale sostituzione è escluso che divenga, automaticamente, un incarico definitivo.

10. Per la sostituzione di un Responsabile di Struttura Semplice dipartimentale/distrettuale, ove il massimo livello dirigenziale è rappresentato dall'incarico di Struttura Semplice, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda deve provvedere alla nomina del nuovo Responsabile entro 90 giorni termine massimo indicato dall'art. 25, comma 3, durante il quale è possibile l'incarico di sostituzione.

11. Qualora trattasi di Struttura di nuova istituzione, si considerano posti vacanti e, pertanto, saranno temporaneamente occupati previo avviso pubblico di selezione aziendale all'interno dell'area e Dipartimento ove afferisce la Struttura di nuova istituzione e secondo le procedure previste per la tipologia di incarico.

12. Nei casi in cui l'assenza sia dovuta a fruizione di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale o Direttore Sanitario presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, ovvero nei casi previsti dalle norme fatta salva la sostituzione nelle funzioni, qualora trattasi di Responsabile di Struttura Complessa o Semplice Dipartimentale, la sostituzione del Dirigente, in quanto tale, viene affidata ad altro Dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa.

13. In caso di sostituzione nella Direzione di Dipartimento o di Strutture Complesse o Semplici Dipartimentali, responsabile della valutazione è il sostituto formalmente incaricato. Se la sostituzione cessa nel corso dell'anno per rientro del titolare o nomina di un nuovo Direttore/Responsabile, la valutazione è effettuata dal titolare dell'incarico con l'assistenza del Dirigente che ha svolto almeno per sei mesi la sostituzione.

Art. 11
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.
2. In caso d'insorgenza di difficoltà interpretative o d'insorgenza di casi particolari non previsti dal presente Regolamento, segnalati o dalla Parte Pubblica o dalla Parte Sindacale, il Direttore Generale convoca entro 15 giorni dalla segnalazione le OO.SS. allo scopo di risolvere ogni difficoltà ed ottenere i consecutivi interventi correttivi/integrativi entro e non oltre 30 giorni dalla data della segnalazione.
3. Per tutto quanto non previsto dal regolamento si rinvio alla normativa nazionale e contrattuale.
4. Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventassero per successivo intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute.

Allegato allo schema di Regolamento Aziendale in materia di Incarichi Dirigenziali

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PER L'AFFIDAMENTO DELLE SOSTITUZIONI ARTT. 23 e 25 CCNL 23/01/2024

Il presente testo tiene a riferimento i DD.PP.RR. n° 483/97 e n° 484/97 relativi alle procedure per l'accesso alla Dirigenza di I° e II° livello delle Aziende Sanitarie Locali, nonché del D.M. 30/01/1982, del D.M. 30/01/1998 e s.m.i., del D.M. 23/3/2000, n.184 e delle norme contrattuali nel tempo vigenti, con i dovuti adattamenti, essendo riferiti a selezioni interne per dirigenti di ruolo che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alle selezioni, nonché da quanto previsto dall'art. 15, co. 7 bis, comma a) del D. Lgs. n. 502/92 così come novellato dalla lett. d) del comma 1) dell'art. 4 del D. L. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n.189/2012 e dalla legge 118 del 05.08.2022 e smi.

La partecipazione agli avvisi interni per gli incarichi da affidare, prevede che i candidati, in termini preliminarmente prestabiliti e pubblicizzati, producano regolare domanda con curriculum autocertificato ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000.

Nel bando di selezione devono essere richiamati i presenti criteri generali approvati, a pena di nullità dell'avviso. Non sono valutabili titoli diversi da quelli previsti.

In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati in ordine gerarchico ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.P.R. n. 487/1994.

Titoli di carriera: massimo 35 punti

I servizi prestati presso le ASL/AO, IZS, IRCCS, del SSN compresi quelli classificati danno luogo ai seguenti punteggi:

- ✓ Servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente punti 1,00 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale in disciplina affine punti 0,50 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale in altra disciplina punti 0,30 per anno
- ✓ Servizio dirigenziale nel ruolo sanitario nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti punti 0,50 per anno
- ✓ Servizio non nel ruolo dirigenziale (convenzionamento, co.co.co., contratti atipici) punti 0,20 per anno
- ✓ Servizio prestato in qualità di Assistente in Formazione ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.lgs. n. 257/1991 e dell'art. 45 del D.lgs. n. 368/1999, punti 0,50 per anno di specializzazione
- ✓ Servizio con impegno orario ridotto è in proporzione all'impegno orario

Incarichi

- ✓ Servizi prestati quali Direttori di Dipartimento comportano un'aggiunta di punti 0,40 per anno
- ✓ Servizi prestati quali Direttori di struttura complessa comportano un'aggiunta di punti 0,35 per anno
- ✓ Servizi prestati quali sostituti di Direttore di Struttura complessa comporta una aggiunta di punti 0,10 per anno o frazioni,
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice dipartimentale o distrettuale comportano un'aggiunta di punti 0,30 per anno
- ✓ Servizi prestati quali sostituto di responsabili di struttura semplice dipartimentale o distrettuale comportano un'aggiunta di punti 0,10 per anno prestato o frazioni
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di struttura semplice articolazione di complessa comportano un'aggiunta di punti 0,25 per anno
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di altissima professionalità comportano un'aggiunta di punti 0,20 per anno
- ✓ Servizi prestati quali responsabili di incarico professionale di alta specializzazione comportano un'aggiunta di punti 0,15 per anno

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni.
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole.

Per l'affidamento dei soli incarichi di sostituzione, (art. 25 CCNL 23/01/2024), i punteggi ottenuti, relativi ai servizi unitamente prestati con incarichi di struttura semplice di altissima professionalità e di alta specializzazione, sono aumentati del 10% ed il punteggio finale determinato viene aumentato del 20% per i dirigenti in rapporto esclusivo (art. 25 comma 2 lett. b) CCNL 23/01/2024).

Non sono valutabili gli incarichi 'anomali' ovvero a carattere provvisorio e/o *sine die*, e comunque conferiti al di fuori o in difformità alle previsioni contrattuali *medio tempore* vigenti.

Titoli accademici e di studio: massimo 5 punti

- ✓ Specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente punti 1,5
- ✓ Specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- ✓ Specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- ✓ Altra specializzazione riconducibile alle ipotesi precedenti da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50%
- ✓ Dottorato di ricerca nella disciplina o disciplina equipollente punti 0,20 per anno
- ✓ Dottorato di ricerca in altra disciplina punti 0,10 per anno

Pubblicazioni: massimo 5 punti (valutabili solo quelle edite negli ultimi 10 anni)

Per la valutazione delle pubblicazioni ci si riferisce alla normativa vigente e comunque bisogna tenere conto dell'originalità del lavoro, della pertinenza della materia con la disciplina oggetto dell'incarico, della valenza scientifica della rivista, dell'eventuale collaborazione di più autori, del grado di attinenza dei lavori stessi con l'incarico da conferire ossia di tutti quei parametri che concorrono a valutare in modo obiettivo e motivato i lavori.

A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione, si utilizza la seguente tabella:

Pubblicazione su riviste scientifiche	autore	coautore
nell'area o disciplina specialistica o equipollente; punti per ogni pubblicazione	0,05	0,025
in altra disciplina; punti per ogni pubblicazione	0,020	0,010

Attività formative e professionali: massimo 15 punti (valutabili solo quelle effettuate negli ultimi 10 anni)

- ✓ Per la valutazione delle attività formative e professionali ci si riferisce alla normativa vigente. In ogni caso le attività formative e di aggiornamento devono essere diversamente valutate a seconda della durata del corso, di un eventuale esame finale, dell'attinenza alla disciplina etc. Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto all'incarico da conferire. E 'altresì da valutare la partecipazione a congressi, convegni, seminari, soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere. A tal fine, per una oggettiva ed imparziale valutazione si utilizza la seguente tabella:

tipologia	Durata e punteggio
Corsi di aggiornamento o perfezionamento o soggiorni studio - nell'area o disciplina, o equipollente:	➢ durata annuale: 0,30 punti ➢ durata semestrale: 0,15 punti ➢ durata trimestrale: 0,07 punti
Corsi di aggiornamento o perfezionamento o soggiorni studio in altra disciplina o affine	➢ durata annuale: 0,15 punti ➢ durata annuale: semestrale: 0,07 punti ➢ durata annuale: trimestrale: 0,03 punti
Congressi, convegni, seminari, corsi, ecc.. nell'area o disciplina o equipollente	0,001 punti a giornata
relazioni a congressi, convegni, ECM, ecc.	0,002 punti a giornata
Master Universitario di II Livello in disciplina o disciplina equipollente	0,35 per master
Master Universitario II Livello in altra disciplina o affine	0,20 per master
Master Universitario II Livello in Management Sanitario	0,50 per master

L'attività didattica e di insegnamento deve essere stata espletata presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario: di laurea, di specializzazione, di perfezionamento o master, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, attinenti all'area o disciplina anche equipollente, con il punteggio di: 0,40 per anno accademico (incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23 del d. Lgs 240/2010);

Per le eventuali penalizzazioni circa l'acquisizione dei credi formi si fa riferimento all'art 51 del CCNL 19/12/2019.

Infine, in conformità all'art.23 comma 11 lett. a) del CCNL 23/01/2024, si dovrà tenere conto delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19/12/2019. L'esito positivo determina l'attribuzione di n° 2 punti per ogni valutazione.

Parimenti in conformità all'art.23 comma 11 lett. d) del CCNL 23/01/2024, si dovrà tenere conto della valutazione annuale da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 57 comma 4 del predetto CCNL 19/12/2019. L'esito positivo determina l'attribuzione di n°0,05 punti per ogni valutazione.

Si precisa che, in conformità all'articolo 23 comma 11 lett. C) del CCNL, la Commissione ai fini della valutazione delle attitudini personali e capacità professionali del candidato dispone di un punteggio motivato non superiore a 4 punti coerente con la tipologia di incarico da attribuire.

Per ogni candidato dovrà essere redatta una scheda valutativa secondo i criteri di cui sopra ove saranno riportati i relativi punteggi derivanti dalle singole aree di analisi. Tale scheda, con relativo giudizio finale, dovrà essere opportunamente datata e firmata dal o dai valutatori e conservata agli atti della selezione.